



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA
E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Protocollo n. 22962 DEL 16 MAG. 2012

Alle Società e Consorzi d'Ambito in liquidazione

Ai Comuni della Regione Sicilia

Alle Province della Regione Sicilia

p.c. Al Signor Presidente della Regione Sicilia

Alla Segreteria Generale della Regione Sicilia

Agli Uffici di Gabinetto dei Signori Assessori
della Regione Sicilia

Ai Signori Prefetti dell'Isola

All'ANCI della Regione Sicilia

All'URPS

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1 DEL 16 MAGGIO 2012

**Oggetto: Legge regionale 9 maggio 2012 n.26, articolo 11 commi dal 64 al 68.
Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010 n.9.**

L'Assemblea Regionale Siciliana, con la legge regionale 9 maggio 2012 n.26 (finanziaria regionale per l'anno 2012), ha modificato, in talune parti, la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 (Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati) per assicurarne la piena e generale effettività e garantire una rapida transizione verso il nuovo sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia come delineato nella legge di riforma.



La finanziaria regionale, in particolare, per perseguire le superiori finalità, con i commi dal 64 al 68 dell'articolo 11 intitolato “*Norme per la razionalizzazione amministrativa e per il contenimento della spesa*” ha novellato gli articoli 5 (Ambiti territoriali ottimali per la gestione integrata dei rifiuti), 14 (Potere sostitutivo), 15 (Disciplina dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti) e 19 (Norme transitorie) della citata legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, apportando sostanziali modifiche alla disciplina previgente.

Tenuto conto della rilevanza delle nuove disposizioni, che intervengono in modo incisivo sul sistema della gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia, si ritiene necessario emanare la presente circolare al fine di assicurarne una corretta, omogenea e uniforme applicazione su tutto il territorio regionale da parte delle Istituzioni pubbliche cui sono state attribuite competenze in materia, nonché dei soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti.

Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 dispone che in Sicilia, nel nuovo sistema, lo svolgimento della gestione integrata dei rifiuti, servizio pubblico locale di ambito sovracomunale e avente rilevanza economica, deve essere organizzato in ambiti territoriali ottimali di dimensioni coincidenti con quelle delle Province, eccezion fatta per il decimo bacino territoriale riguardante le Isole minori.

All'interno di ciascun ambito territoriale, in virtù del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un piano d'ambito, da una *Società per azioni per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti*, d'ora innanzi S.R.R., costituita, obbligatoriamente, dai comuni e dalle province regionali ricompresi nel territorio interessato.

La S.R.R. è un soggetto giuridico nuovo, con propria personalità giuridica, distinto dagli enti locali che necessariamente ne fanno parte e che, perciò, ne diventano i soggetti istituzionali di base.

La legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce principalmente alla S.R.R. compiti, di carattere generale, di regolamentazione e controllo del servizio, nell'ambito territoriale



di competenza, al fine di garantirne l'efficienza, l'efficacia e l'equilibrio economico e finanziario della gestione.

Alla S.R.R. viene riconosciuta, ai sensi dell'articolo 15 della citata legge regionale, anche la competenza ad espletare, tramite l'U.R.E.G.A., le procedure di gara per l'individuazione del soggetto che dovrà svolgere nel territorio il servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale competenza, per espressa previsione, è esercitata dalla S.R.R. in nome e per conto dei comuni soci.

Coerentemente a tale impostazione, la legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, nel riconoscere espressamente agli enti locali il ruolo di soggetto responsabile dell'erogazione del servizio ai propri cittadini, stabilisce che saranno i singoli comuni, relativamente al proprio territorio, ad avere la esclusiva competenza a: a) stipulare e sottoscrivere il contratto di appalto per l'affidamento del servizio con il soggetto individuato dalla S.R.R., b) controllare l'esatto adempimento della sua esecuzione, verificando anche la economicità e la qualità del servizio erogato, c) provvedere direttamente al pagamento del corrispettivo per il servizio, assicurando l'integrale copertura dei costi.

Tale disciplina è stata integrata, nella parte relativa agli ambiti territoriali ottimali, dall'articolo 11 comma 66 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, il quale ha attribuito alla Regione la possibilità di modificare la rigida delimitazione territoriale di cui al citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, attraverso l'utilizzo della facoltà di cui al terzo periodo dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, introdotto dall'articolo 25, comma 1 lett. a) del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

In particolare, con la legge 24 marzo 2012 n. 27 di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, il legislatore nazionale, in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ha introdotto una specifica norma che riconosce alle regioni la possibilità di individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre che la scelta sia motivata in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.



Alla stregua di tale previsione, con il citato comma 66 dell'articolo 11, il legislatore regionale, con l'obiettivo di massimizzare l'efficienza del servizio, ha attribuito alla Regione il potere di individuare bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, al fine di consentire la produzione di economie di scala e di differenziazione dallo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti.

Tale potere, tuttavia, trova un limite nel disposto del successivo comma 67 il quale, per impedire che la facoltà riconosciuta all'Amministrazione regionale possa produrre il rischio di una delimitazione territoriale non aderente alle reali e alle effettive necessità di efficienza, efficacia ed economicità del sistema regionale di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, stabilisce che i bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale, in astratto individuabili, non possono superare il numero massimo di otto.

Lo stesso comma 67 dell'articolo 11, poi, con l'introduzione del comma 2 bis all'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, riconosce ai comuni e agli organismi associativi, già costituiti ai sensi dell'articolo 30 e segg. del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, come applicabile nell'ordinamento regionale, la possibilità di intervenire *ad adiuvandum*, attraverso la presentazione di specifiche proposte, nel procedimento finalizzato alla individuazione da parte dell'Amministrazione regionale dei bacini territoriali ottimali di dimensione diversa da quella provinciale.

Per effetto della citata disposizione, quindi, i comuni, tra loro contermini, e le forme associative, di cui sopra, che intendono avvalersi della facoltà di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, dovranno far pervenire alla Regione Siciliana Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita proposta di individuazione di specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale.


La proposta dovrà essere corredata, ai sensi della citata novella, da apposita lettera di adesione di tutti i Sindaci dei comuni contermini interessati o dalla deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di proporre l'individuazione di uno specifico bacino territoriale di dimensione diversa da quella provinciale.



Inoltre le proposte, al fine di agevolare le scelte discrezionali di competenza dell'Amministrazione regionale, dovranno contenere le informazioni e le motivazioni di differenziazione di cui ai seguenti indicatori :

a) **Indicatori di differenziazione territoriale** : Ubicazione e dimensione del bacino; Descrizione geomorfologica del bacino; Dati demografici del bacino (es. abitanti residenti, densità abitativa, nuclei familiari, case sparse, frazioni, utenze non domestiche, etc.); Tipologie urbanistiche prevalenti. b) **Indicatori di differenziazione socio – economico**: Viabilità e infrastrutture logistiche - Descrizione delle attività economiche e produttive prevalenti - Popolazione fluttuante e flussi turistici - Interventi di pianificazione di sviluppo locale presenti nel territorio (es. unioni di comuni, patti territoriali, piani energetici, etc.) - Presenza di siti di interesse naturalistico, storico, artistico, etc. – c) **Indicatori di differenziazione attinenti alle caratteristiche del servizio**: Produzione pro capite dei rifiuti solidi urbani [kg/(abxanno)] riferita all'anno 2011 (produzione totale RSU anno 2011/abitanti residenti al 31/12/2011) - Percentuale di raccolta differenziata raggiunta nell'anno 2011 - Presenza e stato di attivazione di impianti, pubblici o privati, di trattamento e/o recupero e/o smaltimento dei rifiuti - Autonomia delle discariche e potenzialità degli impianti di trattamento e/o recupero presenti nel territorio - Modalità attuali di svolgimento del servizio – Costo totale del servizio iscritto nel bilancio per l'anno 2011 – Importo ruolo TRASU/TIA e ultimo anno di emissione - Livello di copertura e di riscossione della TARSU/TIA indicando anche il costo al metro quadrato delle varie tariffe applicate (riferimento anno 2011). - Modalità attuale di riscossione della TARSU/TIA ed eventuali azioni di recupero dell'evasione/elusione.

Qualora i comuni, tra loro contermini, o gli organismi associativi, già costituiti, che intendono avvalersi della facoltà anzidetta, abbiano già presentato proposte di gestione sperimentale, ai sensi dell'ordinanza del Commissario delegato per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia n. 151 del 14 novembre 2011 (pubblicata sulla G.U.R.S. n. 49 del 25.11.2011) che intendono confermare, potranno semplicemente far pervenire alla Regione Siciliana Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti, sempre entro e non oltre il termine perentorio del 31 maggio 2012, apposita lettera sottoscritta da tutti i Sindaci dei comuni interessati o la deliberazione dell'organo esecutivo della forma associativa, da cui risulti espressamente la comune volontà di confermare la proposta già presentata.



L'Amministrazione regionale ove intenda istituire, anche alla luce delle proposte provenienti dagli enti locali in forma singola o associata, bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, sempre ai sensi del comma 67 dell'articolo 11, predisporrà, entro il 30 giugno 2012, un apposito piano di individuazione, approvato dalla Giunta regionale, che verrà trasmesso alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana per la formulazione da parte della stessa, entro i successivi 15 giorni, del parere di competenza.

Acquisito il parere, la Giunta regionale, entro i successivi 15 giorni, individua quindi, nel rispetto del limite numerico posto dalla novella, gli specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale che intende istituire a modifica e integrazione della delimitazione effettuata con il citato articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

La scelta dell'Amministrazione regionale sarà motivata, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3 bis del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 come convertito in legge e dell'articolo 2 bis dell'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 come introdotto dal comma 67 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio.

All'interno di ciascuno degli ambiti territoriali, così come delimitati dall'Amministrazione regionale, il servizio di gestione integrata dei rifiuti sarà organizzato nelle forme e secondo le modalità generali di cui alla legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Con l'articolo 11 comma 65, poi, sono state apportate, dalla citata legge finanziaria, modifiche all'articolo 14 comma 1 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 riguardante l'esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione Siciliana nei confronti degli enti inadempienti aventi competenze in materia di gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Con la citata norma, infatti, il legislatore regionale, a garanzia della effettività della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, ha soppresso la prima parte del comma 1 dell'articolo 14 della stessa, laddove subordinava l'esercizio del potere sostitutivo da parte della



Regione, nei confronti degli enti territoriali inadempienti, all'avvenuta pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti.

Per effetto di tale modifica, pertanto, nei casi in cui gli enti esercitanti competenze, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9, non ottemperino alle funzioni e ai compiti dalla stessa assegnati, l'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità potrà sin da subito disporre, previa diffida, in via sostitutiva la nomina di commissari straordinari.

Si fa riferimento in particolare alle ipotesi di:

- a) mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei Comuni, degli adempimenti finalizzati alla costituzione delle S.R.R. o mancata elezione degli organi delle S.R.R., con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010 n. 9;
- b) mancata adozione del piano d'ambito da parte delle S.R.R.;
- c) mancata approvazione dei bilanci delle S.R.R. nei termini previsti;
- d) mancato espletamento da parte delle S.R.R. delle procedure per l'affidamento del servizio e degli adempimenti finalizzati alla determinazione di uno standard medio di riferimento per la tariffa o la tassa per i comuni ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento.

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Il comma 68 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26, con l'introduzione dopo il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 del comma 4 bis, interviene nell'assetto delle competenze, attribuendo alla Regione Siciliana, tramite la Giunta regionale, anche il compito di definire e organizzare un sistema unitario, su base regionale, per la riscossione delle entrate per i servizi connessi alla gestione integrata dei rifiuti.

Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9.

Il legislatore regionale con il comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.2, integrando l'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 con i commi 2 bis



e 2 ter, ha modificato, inoltre, le disposizioni già vigenti in materia di gestione liquidatoria dei Consorzi e delle Società d'ambito di cui al comma 1 del citato articolo, al fine di assicurare una più celere chiusura di tali gestioni e a garanzia della rapida estinzione dei debiti connessi alla gestione integrata dei rifiuti in Sicilia.

Le superiori disposizioni, innanzitutto, individuano nel Dipartimento dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'amministrazione competente, in via ordinaria, a coordinare l'attività di tutti i soggetti coinvolti nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti in Sicilia.

Il nuovo comma 2 bis dell'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 attribuisce, inoltre, al Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, nella persona del suo Dirigente generale, anche la competenza a erogare, a titolo di anticipazione, risorse finanziarie del bilancio regionale ai soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche per fronteggiare le emergenze.

In virtù di tale disposizione viene meno ogni utilità delle competenze e delle funzioni a tal fine attribuite ai soggetti attuatori ex OPCM 3887/2010.

Le richieste di anticipazione, che ai sensi dell'articolo 45 e 46 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 potevano già essere presentate dagli enti locali, per effetto della novella in esame, potranno essere avanzate anche dalle Società e dai Consorzi d'ambito.

Le anticipazioni, comunque, potranno essere concesse, da parte del competente Dipartimento, ai beneficiari purché corredate dalla certificazione dei debiti del soggetto richiedente aggiornata al 31.12.2011 validata dal competente Servizio 25 – Liquidazione ATO, enti e aziende regionali - della Ragioneria Generale della Regione e, ai sensi del combinato disposto di cui ai commi 2 bis e 2 ter dell'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 che ha modificato il sistema previgente, dovranno essere restituite all'Amministrazione regionale in dieci annualità sulla base di un piano di rientro dal debito complessivo, sempre certificato al 31.12.2011 e validato dal suddetto Servizio 25.

I piani di rientro dovranno essere redatti a valere sui trasferimenti in favore degli enti territoriali interessati sulla base delle risorse loro attribuite, ai sensi dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002 n.2 e successive modifiche e integrazioni, o su eventuali altre assegnazioni, specificatamente indicate nel piano, loro spettanti, e dovranno anche contenere l'indicazione degli obiettivi economici da raggiungere e la loro scansione



temporale, le misure da adottare per il raggiungimento di tali obiettivi, le modalità per il monitoraggio, la verifica della loro attuazione.

I piani di rientro dal debito complessivo proposti dalle Società o dai Consorzi d'ambito dovranno essere anche asseverati da tutti gli enti soci per la quota di rispettiva competenza.

La legge regionale attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia, di intesa con l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, la competenza ad approvare i piani di rientro.

In caso di omessa presentazione del piano di rientro nei termini comunicati dall'Amministrazione regionale o nel caso di mancata approvazione dello stesso per ragioni di carattere sostanziale, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi del comma 2 ter dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, procederà al recupero delle somme concesse in tre annualità agendo nei confronti degli enti territoriali soci, pro quota, a valere sulle risorse come sopra individuate.

Le superiori procedure, sia relative alle modalità per la concessione delle anticipazioni sia alle modalità per la restituzione e al recupero delle stesse si applicano, altresì, per volontà del legislatore regionale espressa nel citato comma 2 ter, a tutte le anticipazioni già riconosciute, a valere sulle risorse del bilancio della Regione siciliana, da parte di qualsiasi soggetto istituzionale, ivi compresi i soggetti attuatori ex OPCM 3887/2010, alle Società e a Consorzi d'ambito per fronteggiare l'emergenza rifiuti sul territorio.

Il comma 2 ter dell'articolo dell'art.19 della legge regionale 8 aprile 2010 n. 9 ha, inoltre, abrogato espressamente l'articolo 45 comma 8 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11, e il comma 4 dell' articolo 46 della legge regionale 12 maggio 2010 n. 11, i quali prevedevano la premialità della rateizzazione in quindici annualità e senza oneri accessori, del rimborso dovuto dai comuni che raggiungevano, nel triennio successivo a quello dell'erogazione dell'anticipazione, sia in via ordinaria che straordinaria, un livello di riscossione medio della TARSU o della TIA non inferiore all'85 per cento.

Inoltre il raggiungimento di tale livello di riscossione non rileva più, per effetto dell'abrogazione, quale criterio di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti dal 'Fondo per le Autonomie locali'.



Meritano particolare attenzione, altresì, le previsioni di cui al comma 2 bis dell'articolo 19 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9 introdotte come detto dal comma 64 dell'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2012 n.26 dalle quali si evince inequivocabilmente la volontà del legislatore regionale di dare piena e immediata attuazione al nuovo modello di organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti in Sicilia, governato dalle S.R.R..

Si fa riferimento alle disposizioni con le quali il legislatore regionale, con l'obiettivo di separare definitivamente la delicata attività di liquidazione dei Consorzi e/o delle Società d'ambito dalla altrettanto complessa attività di gestione del servizio, pone espressamente il divieto, per i liquidatori dei Consorzi e delle Società d'ambito, di compiere qualsiasi atto di gestione dopo il 30 settembre 2012, attribuendone la competenza, da quella data, ai nuovi soggetti gestori, le S.R.R.

In aderenza al citato dettato normativo, che di fatto modifica e integra l'articolo 19 comma 12 della legge regionale 8 aprile 2010 n.9, quindi i liquidatori potranno, solo entro e non oltre il citato termine, porre in essere atti di gestione, i cui effetti comunque dovranno cessare entro il 31 dicembre 2012, data entro la quale dovrà avvenire, sempre ai sensi del citato comma 2 bis, l'estinzione dei Consorzi e delle Società d'ambito.

Gli atti di gestione, ivi compresi quelli riguardanti il personale, posti in essere o producenti effetti oltre i suddetti termini, in quanto emessi in carenza di potere, saranno viziati pertanto da nullità.

Alla luce delle superiori disposizioni normative, anche al fine di garantire che il passaggio al nuovo sistema della gestione del ciclo integrato dei rifiuti avvenga in Sicilia senza alcuna soluzione di continuità, scongiurando il rischio concreto di una crisi socio economico ambientale derivante dalla interruzione del servizio, si ritiene pertanto assolutamente necessario che gli enti territoriali, ove non già provveduto, procedano alla costituzione della S.R.R. nel territorio di riferimento e all'insediamento degli organi entro il suddetto termine.

Si rammenta che il mancato espletamento da parte delle Province regionali e/o dei Comuni dei superiori adempimenti, con le modalità e nei termini perentori espressamente previsti dall'articolo 7 della legge 8 aprile 2010 n. 9, ferme restando le responsabilità penali e contabili cui possono andare incontro per il comportamento



omissivo gli organi degli enti territoriali, darà luogo ad intervento sostitutivo dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità con le modalità di cui all'articolo 14, come novellato, della legge stessa.

Il legislatore regionale, infine, introduce il divieto per gli amministratori e/o liquidatori delle Società e dei Consorzi d'ambito che hanno conseguito risultati negativi per tre esercizi consecutivi di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle S.R.R.

IL DIRIGENTE GENERALE

(Vincenzo Emanuele)



L'ASSESSORE

(Giosuè Marino)